

pag. 1/7

OGGETTO: Costituzione della Società partecipata denominata "SMACT SOCIETÁ								
CONSORTILE PER AZIONI"								
N. o.d.g.: 08/06	Rep. n. 304/2018	Prot. n.	UOR: AREA RICERCA E					
		490929/2018	RAPPORTI CON LE IMPRESE -					
			ARRI / UFFICIO VALORIZZAZIONE					
			DELLA RICERCA					

Nominativo		С	Α	As
Prof. Rosario Rizzuto				
Prof. Gianfranco Bilardi	Х			
Prof. Giovanni Luigi Fontana				Χ
Prof.ssa Lucia Regolin				Χ
Prof. Roberto Vettor	Х			
Dott.ssa Elena Autizi				Χ

Nominativo		С	Α	As
Dott. Francesco Nalini			Χ	
Dott.ssa Chiara de' Stefani				Χ
Dott. Antonio Rigon				Χ
Sig. Marco Centonze				
Sig. Alessandro Nava				

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Prima della disamina il dott. Nalini informa il Consiglio di Aministrazione, di rivestire la carica di amministratore delegato di CAREL Industries, società che farà parte della compagine sociale della nascitura SMACT. Comunica conseguentemente la propria volontà di astenersi nella votazione.

Il Rettore Presidente cede la parola al dott. Andrea Berti, Dirigente dell'Area Ricerca e rapporti con le imprese, il quale ricorda che:

- 1. con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 12 settembre 2017, n. 214, è stato approvato il Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
- 2. il predetto regolamento prevede che il MISE conceda, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi e delle regole procedurali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, specifici finanziamenti, finalizzati a sostenere le spese relative a:
 - a) costituzione e avviamento dell'attività del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 del regolamento GBER, per un importo complessivo non superiore a euro 7.500.000 per polo, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non superiore al 65 per cento delle risorse disponibili;
 - b) progetti di cui al programma di attività del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 29 del regolamento GBER, per un importo massimo non superiore a euro 200.000 per ciascun progetto, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non inferiore al 35 per cento delle risorse disponibili;
- 3. tali finanziamenti sono riservati ai centri di competenza ad alta specializzazione costituiti a norma dell'art. 5 del citato regolamento n. 214/2017, aventi un programma di attività finalizzato ad erogare un servizio di:
 - a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;
 - b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di



pag. 2/7

- supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta;
- c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI;
- 4. detti centri di competenza devono essere costituiti, secondo il modello di partenariato pubblicoprivato, da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese; e il numero dei partner pubblici non può superare la misura del 50% dei partner complessivi;
- 5. l'Università di Padova ha da tempo avviato dei contatti con altre Università e organismi di ricerca del Triveneto, in vista della costituzione di un centro di competenza ad alta specializzazione, idoneo a concorrere ai suddetti finanziamenti ministeriali; a tale scopo, in data 30 settembre 2016 le Università del Triveneto hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per lo sviluppo congiunto di un Competence Center, contenente l'impegno a presentare una domanda di finanziamento al MISE con capofila l'Università di Padova;
- 6. è stato così individuato un gruppo di università ed enti di ricerca, formato dai seguenti partner pubblici interessati alla costituzione del centro di competenza ad alta specializzazione, muniti dei requisiti prescritti dall'art. 4, comma 1, del regolamento:
- Università degli Studi di Padova (capofila del progetto);
- Università degli Studi di Verona;
- Università Ca' Foscari di Venezia;
- Università degli Studi di Trento;
- SISSA (Scuola Superiore Internazionale di Studi Avanzati) di Trieste;
- Libera Università di Bolzano:
- Università degli Studi di Udine;
- Università IUAV di Venezia;
- Fondazione Bruno Kessler Trento:
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Padova e Laboratori Nazionali di Legnaro;

Sono inoltre stati individuati i seguenti partner, non appartenenti al mondo della ricerca, ma comunque funzionali alla realizzazione del progetto:

- Camera di Commercio di Padova (ente pubblico)
- Sviluppo Como Como Next Spa (società di diritto privato controllata dalla Camera di Commercio di Como);
- 7. a seguito di procedura di evidenza pubblica, bandita da dall'Università di Padova con avviso pubblico del 22 marzo 2018 e definita con l'approvazione degli atti a mezzo di decreto del Rettore dell'Università di Padova del 17 aprile 2018, sono stati individuati i seguenti 30 partner privati, necessari per la costituzione del centro di competenza ad alta specializzazione e muniti dei requisiti prescritti dall'art. 4, commi 2 e 3, del regolamento:
 - ACCA software
 - Adige
 - Aspiag Service
 - Brovedani
 - CAREL Industries
 - Corvallis
 - Danieli & C. Officine Meccaniche
 - DBA lab
 - Electrolux Italia
 - EnginSoft



pag. 3/7

- Eurosystem
- Gruppo PAM
- Innovation Factory
- Intesa Sanpaolo
- Keyline
- Lean Experience Factory
- Microtec
- Miriade
- Omitech
- Optoelettronica Italia
- OVS
- PricewaterhouseCoopers Advisory
- SAVE
- Schneider Electric
- TEXA
- TFM Automotive & Industry
- Thetis
- TIM
- Umana
- Wartsila Italia;
- 8. con la delibera n. 88 del 17 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell'Università, in qualità di capofila, al progetto per la costituzione del Competence Center denominato SMACT e la presentazione al MISE della relativa domanda di finanziamento, a nome del partenariato pubblico-privato costituito dai soggetti sopra menzionati;
- 9. il progetto presentato dalla capofila Università di Padova in data 27 aprile 2018 a nome del partenariato sopra descritto, con la richiesta di un finanziamento pari a 7,7 MEuro, è stato approvato dal MISE in data 25 maggio 2018. In seguito è stata avviata la fase di negoziazione, nella quale il MISE ha chiesto alcune integrazioni al progetto e ha sollecitato la costituzione del soggetto giuridico partecipato dai partner, al quale sarà erogato il finanziamento per realizzare le attività previste nel progetto approvato;
- 10. i partner hanno concordemente ritenuto che la forma giuridica più conveniente e rispondente alle loro esigenze, per la costituzione del predetto centro di competenza ad alta specializzazione, fosse rappresentata dalla creazione di una società per azioni di natura consortile, modello specificamente ammesso dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e succ. mod. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di seguito: T.U.);
- 11. l'art. 4 del T.U., peraltro, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, solo quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in relazione allo svolgimento delle attività indicate nei commi 2 e seguenti dell'articolo stesso;
- 12. le attività testé menzionate rientrano, dunque, sicuramente tra quelle per le quali, in astratto, le Università possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società, ma devono in concreto essere indicate nell'atto deliberativo, di costituzione o partecipazione alla società, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, tanto sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, quanto sul piano della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; tale deliberazione, rimessa al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, dev'essere trasmessa, ai sensi dell'art. 5 del T.U., alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a fini conoscitivi, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;



pag. 4/7

- 13. oltre alle motivazioni di cui al punto precedente, la delibera deve anche contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della costituenda società;
- 14. le ragioni di opportunità e convenienza della costituzione di una specifica società consortile per azioni, partecipata da 11 enti pubblici e dai 31 soci privati sopra menzionati, aventi i requisiti prescritti dal D.M. 214/2017, sono da riconnettersi, sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, ai seguenti profili:
- a) la normativa di settore impone, ai fini dell'accesso ai finanziamenti destinati ai centri di competenza ad alta specializzazione, il ricorso al partenariato pubblico privato. A tal fine, il citato D.M. n. 214/2017 prescrive la costituzione di un rapporto giuridico stabile tra partner pubblici e privati, che definisca: le attività e gli obiettivi comuni, i diritti e gli obblighi reciproci, la durata del contratto e le modalità di adesione e recesso, gli organi di amministrazione e controllo, il divieto di ripartizione anche indiretta degli utili:
- b) il modello societario e quello consortile, in particolare, rappresentano la forma di accordo capace di meglio soddisfare le esigenze mutualistiche dei soci e di offrire le maggiori tutele e garanzie a favore dei soggetti pubblici coinvolti, sul piano della disciplina giuridica del rapporto e della sua stabilità, oltreché una precisa definizione del ruolo di controllo ad essi riservato nel governo del partenariato pubblico-privato; al tempo stesso, il modulo societario consente di creare un'organizzazione stabile, nella quale possano confluire, da un lato, le conoscenze e le competenze scientifiche e tecnologiche degli enti di ricerca coinvolti e, dall'altro, l'esperienza, le conoscenze, la managerialità, il know how e l'apporto finanziario dei partner privati, selezionati mediante procedure concorrenziali;
- c) l'importanza, l'innovatività e la complessità dei progetti che concorrono al finanziamento ministeriale giustificano, del resto, la sinergia tra molti enti di ricerca e il supporto di molti e importanti partner privati, con la conseguente necessità di individuare un modello adeguato (quello societario) a governare sul piano giuridico, economico e funzionale una simile complessità;
- d) la previsione, all'interno della società, di un organismo collegiale di dimensioni più contenute rispetto all'assemblea dei soci, e pertanto capace di superare la frammentazione assembleare dovuta al numero elevato dei soci medesimi (circa 40), nonché l'attribuzione a tale organo, ai sensi dell'art. 2409-terdecies lett. f-bis), cod. civ., di funzioni di impulso e/o di approvazione rispetto all'adozione di operazioni strategiche e piani industriali e finanziari della società (ancorché questi ultimi risultino materialmente predisposti dal consiglio di gestione nell'ambito delle prerogative ad esso riservate dalla legge) integrano entrambe caratteristiche ritenute idonee a garantire un maggior grado di efficienza della compagine sociale nell'assunzione delle decisioni e una maggiore efficacia della sua azione, in fase di attuazione delle decisioni stesse, permettendo tra l'altro un più efficace coordinamento della componente dei soci pubblici e della componente dei soci privati;
- e) la costituzione di una nuova società si rende altresì necessaria perché le Università coinvolte non possiedono strutture amministrative e non partecipano a società esistenti, che possano essere facilmente adattate, nella loro struttura e nelle loro funzioni, al fine di raggiungere con efficienza ed efficacia gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 232/2016 e dal D.M. n. 214/2017;
- f) le esigenze di contenimento della spesa pubblica sono, del resto, integralmente soddisfatte dalla esclusione di qualsiasi forma di remunerazione a favore dei componenti degli organi di governo e di controllo della società (salvi i compensi per i servizi di auditing indipendente, da fornirsi da parte di un revisore legale dei conti esterno, che risulteranno comunque dovuti durante la gestione ordinaria della società in ossequio all'obbligo imposto dall'art. 3, comma 2° del T.U.);
- g) grazie alla partecipazione alla società, gli enti pubblici coinvolti potranno limitare alla quota di capitale da essi rispettivamente sottoscritta la propria responsabilità patrimoniale, in caso di passività di esercizio, salva la potestà di recesso dalla società stessa, ove ne ricorrano i presupposti di legge e statuto;
- h) l'importanza e la solidità economica dei partner privati selezionati è tale, insieme alla competenza loro e degli enti di ricerca coinvolti, da garantire la sostenibilità finanziaria del progetto, comunque dimostrata dal business plan di SMACT Competence Center (Allegato n. 1/1-4);



pag. 5/7

- 15. le caratteristiche essenziali del costituendo soggetto giuridico sono analiticamente indicate nello statuto (Allegato n. 2/1-19) e nell'atto costitutivo (Allegato n. 3/1-8) e in sintesi riassumibili:
- a) nella costituzione di una società denominata "SMACT SOCIETÁ CONSORTILE PER AZIONI", con sede a Venezia, durata fino al 31 dicembre 2028 e capitale sociale previsto di Euro 100.000, diviso in 1.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- b) nella partecipazione iniziale a detta società dei soggetti aderenti al partenariato pubblico-privato che ha presentato il progetto del Competence Center SMACT al MISE, con le quote per ciascuno rispettivamente indicate nella tabella allegata (Allegato n. 4/1-1);
- c) nell'attribuzione alla società della seguente finalità consortile: costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0 (conosciuto anche come Piano nazionale Impresa 4.0) in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, del D. MISE del 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del MISE del 29 gennaio 2018 e s.m.i:
- d) nello svolgimento delle seguenti attività:
- orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti vòlti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;
- formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito "Industria 4.0" mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta; specificamente, in termini di maggiore flessibilità produttiva, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi. In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito "Industria 4.0" potranno consistere in:
 - predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito "Industria 4.0" e relativi benefici, supportato da casi reali;
 - ° realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0:
 - sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito "Industria 4.0";
 - ° predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito "Industria 4.0";
- attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito "Industria 4.0", anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI;
- e) nella incedibilità delle azioni per i primi tre anni di vita della società, con diritto di prelazione per gli altri soci in caso di trasferimento dopo tale periodo iniziale, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ove applicabili;
- f) nel divieto di ripartire in qualsiasi forma gli utili sociali;
- g) nella libertà di recesso dei soci, nei casi previsti dalla legge;
- h) nell'adozione del modello dualistico per il governo della società, in deroga al principio dell'amministratore unico previsto dall'art. 11, comma 2, del T.U., apparendo tale scelta giustificata dalla decisione di non compensare gli amministratori della società e dall'esigenza (peraltro già in parte illustrata nel precedente punto 14, lett. d)) di:
 - garantire sufficiente rappresentatività e collegialità nell'organo di governo della società;



pag. 6/7

- valorizzare le diverse competenze e professionalità espresse dai partner pubblici e privati, anche attraverso la rotazione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza;
- accentuare le finalità consortili e mutualistiche della società;
- i) nella preferenza del modello dualistico per concentrare in capo a un organo più snello di governo (il Consiglio di sorveglianza), anziché in capo all'Assemblea, le decisioni strategiche della società, quali l'approvazione del bilancio;
- j) nell'assegnazione dei ruoli riservati ai soggetti pubblici, all'interno del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza, secondo il criterio di proporzionalità indicato nell'art. 2449 c.c. (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574);
- 16. per le ragioni sin qui esposte, la proposta di costituire la società consortile per azioni SMACT, appare pienamente giustificata e rispondente alle finalità istituzionali dell'Ateneo, mentre lo statuto e l'atto costitutivo predisposti e allegati alla presente delibera sono conformi alle vigenti norme in materia di società partecipate da enti pubblici;
- 17. la costituzione della società consortile per azioni SMACT appare altresì compatibile con le norme di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, essendo, da un lato, finalizzata alla partecipazione a bandi ministeriali di finanziamento autorizzati dal reg. UE n. 651/2014 e perciò esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione previsto dall'art. 108, par. 3, TFUE ed essendo, dall'altro, in tutto rispondente, nei suoi contenuti e nelle sue finalità, ai criteri fissati dal D.M. 12 settembre 2017, n. 214 e succ. mod., che di tale fonte europea costituisce attuazione;
- 18. Infine, come indicato nel parere rilasciato dall'Avv. Prof. Maurizio Bianchini (Allegato n. 5/1-12) che assieme all'Avv. Prof. Alessandro Calegari è stato incaricato dal Rettore di supportare a titolo gratuito gli uffici per gli atti necessari alla costituzione dell'ente giuridico che rappresenterà il Competence Center "con riguardo alla costituenda società per azioni consortile

SMACT" allo stato non ricorrono situazioni né di controllo", né di controllo congiunto", ai sensi dell'art. 2, lett. b), T.U. Madia, tali da dover indurre a qualificare SMACT quale società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti dell' art. 2, lettera m), del medesimo testo unico. Tale conclusione, in particolare, consente di ritenere non applicabile alla costituenda società SMACT il correlativo regime previsto dal citato testo unico per le società a controllo pubblico"; e quindi, ancor più specificamente, si può ragionevolmente escludere l'applicabilità al caso concreto del divieto imposto ai sensi dell' art. 11, comma 8, primo periodo, del ridetto d.lgs. n. 1 75/201 6, dettato rispetto alla

possibilità di assumere la carica di amministratore (nel nostro caso, di consigliere di gestione") di società soggette a controllo pubblico da parte del personale docente dell'Università di Padova".

Pertanto:

- ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello statuto, all'Università di Padova spetta la nomina di un componente del Consiglio di Gestione il quale rivestirà la carica di Presidente dell'organo medesimo;
- ai sensi dell'art. 27 comma 5 dello statuto, all'Università di Padova spetta la nomina di un componente del Consiglio di Sorveglianza.

19. Va infine ricordato che:

- la società consortile a partecipazione pubblica è soggetta al monitoraggio annuale previsto dall'Art. 20 del T.U. (D. Lgs. 175/2016) in merito di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, con particolare riferimento ai requisiti contenuti nel comma 2 del citato art. 20, analisi che va effettuata dall'Università e trasmessa alla Corte dei Conti insieme all'eventuale paio di razionalizzazione.
- la società consortile a partecipazione pubblica è assoggettata alle disposizioni previste dalla determinazione ANAC n° 1134 dell'8.11.2017 "linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

pag. 7/7

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e succ. mod.;
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod.;
- Viste le linee guida approvate dall'ANAC e in particolare la line guida n°1134 dell'8.11.2017;
- Preso atto delle motivazioni analiticamente espresse dal prof. Dughiero, in merito alla costituzione della società consortile per azioni SMACT;
- Preso atto del parere del Prof. Avv. Maurizio Bianchini che esclude la ricorrenza delle caratteristiche di "società a controllo pubblico" della costituenda società;
- Ritenuto opportuno designare il Rettore e il Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese alle cariche che per statuto spettano all'Università, ossia rispettivamente Presidente del Consiglio di Gestione e componente del Consiglio di Sorveglianza:
- Alla luce di quanto emerso nel corso della discussione si ritiene opportuno dare esplicito mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche ritenute necessarie e/o opportune in fase di costituzione della società nonché sulla identificazione del componente dell'Università di Padova da nominare nel Comitato di Sorveglianza;
- Con l'astensione del Consigliere dott. Nalini.

Delibera

- di approvare lo statuto della costituenda società consortile per azioni SMACT (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando mandato al Rettore di apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie in fase di costituzione della società consortile;
- 2. di sottoscrivere la quota di partecipazione del capitale di SMACT Scpa fino ad un massimo di Euro 10.000, rappresentata da n. 100 azioni ordinarie;
- di autorizzare il Rettore a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Università di Padova, l'atto costitutivo della società consortile per azioni SMACT (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, apportandovi le modifiche che dovessero essere necessarie o opportune in fase di stipula;
- 4. di designare il Rettore, prof. Rosario Rizzuto, per la carica di componente del Consiglio di gestione della società con funzione di Presidente, carica che spetta all'Università di Padova ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello statuto della società;
- 5. di designare il Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese, prof. Fabrizio Dughiero, per la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza, carica che spetta all'Università di Padova ai sensi dell'art. 27 comma 5 dello statuto della società, dando al contempo mandato al Rettore di identificare un soggetto diverso, qualora si rendesse necessario o opportuno:
- 6. di prendere atto che le cariche di cui ai punti 4 e 5 del deliberato saranno svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, così come previsto agli artt. 22 comma 11 e 27 comma 3 dello statuto della costituenda società consortile;
- 7. di prendere atto che la società consortile a partecipazione pubblica è soggetta al monitoraggio annuale previsto dall'Art. 20 del T.U. (D. Lgs. 175/2016), con particolare riferimento ai requisiti di cui al comma 2 del citato Art. 20, in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che sarà effettuato dall'Università e trasmesso alla Corte dei Conti;
- 8. di prendere atto che la società consortile a partecipazione pubblica è assoggettata alle disposizioni previste dalla determinazione ANAC n° 1134 dell'8.11.2017 "linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".